

Allegato =A= al rep. n. 9271/5293

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato  
"GRUPPO PARKINSON DI CARPI - ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: "GRUPPO PARKINSON DI CARPI - ODV" con sede legale nel Comune di Carpi (MO), operante senza fini di lucro. Tale denominazione, nella sua versione completa, dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune nonché l'istituzione di sedi secondarie ed operative, non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. E' facoltà del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea riunirsi in luoghi diversi dalla sede sociale.

L'Associazione si impegna a comunicare la modifica della sede ad albi e registri tenuti dalla pubblica amministrazione a cui sia iscritta.

Il logo che contraddistingue l'associazione è rappresentato da "volo di uccelli su fondo verde".

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari e/o associati, finalizzate a:


- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e servizi, prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Quando nel presente statuto si cita la "malattia di Parkinson", si intendono in essa compresi anche i "Parkinsonismi".

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita dell'ODV.

L'Associazione si pone l'obiettivo di portare una particolare forma di sostegno, anche morale, alle persone portatrici della malattia di Parkinson ed alle loro famiglie.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:



1. Lenire le difficoltà individuali e familiari originate dalla malattia, attraverso la progettazione e gestione di servizi complementari e/o integrativi rispetto a quanto offerto dalle Istituzioni Pubbliche;
2. Tutelare i diritti delle persone con Parkinson e agire con tutti i mezzi necessari affinché siano garantiti il diritto a una diagnosi corretta e tempestiva, il diritto alle terapie più adeguate alla loro specifica condizione clinica, il diritto alle agevolazioni, tutele e assistenza più adeguate alla loro specifica condizione economica, familiare e sociale;
3. Diffondere l'informazione sulla malattia, far conoscere il Parkinson e vincere l'impreparazione ad affrontare la sua evoluzione nel tempo;
4. Coltivare relazioni con la Pubblica Amministrazione, le Autorità sanitarie nazionali e locali, le Università, i Centri Ospedalieri e di ricerca e comunque tutti quegli Enti e quelle Istituzioni pubbliche e private, funzionali al conseguimento delle finalità dell'Associazione, anche mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni;
5. Vigilare sulle Istituzioni pubbliche per la corretta applicazione dei dispositivi, leggi o regolamenti esistenti a favore delle persone con Parkinson e dei loro nuclei familiari;
6. Sostenere la ricerca scientifica;
7. Stringere accordi e intese con altre Associazioni che si occupano di questa malattia o di altre malattie, con particolare riguardo a quelle che colpiscono la sfera cerebrale, soprattutto se territorialmente vicine, con le quali si possano identificare utili sinergie, senza escludere eventuali fusioni od ampliamenti;
8. Riservarsi la facoltà di aderire a forme associative o Confederazioni con finalità analoghe o affini, di carattere comunale, sovra comunale, regionale, nazionale o internazionale;
9. Offrire ai malati, ai loro familiari e/o caregiver, opportunità di incontro e socializzazione, di svago, di cultura e di convivialità;
10. Promuovere iniziative a carattere scientifico-divulgativo sulla malattia, sulle strategie farmacologiche, mediche e non mediche per affrontarla al meglio e sull'adozione dei più corretti stili di vita;
11. Offrire idee e nuove progettualità alle Istituzioni per migliorare l'assistenza dei malati e delle loro famiglie;
12. Individuare strumenti e strategie per affrontare con modalità efficaci il tema della cronicità nella malattia di Parkinson;
13. Valorizzare e sostenere il ruolo del caregiver quale presidio fondamentale nella cura e assistenza del malato; Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si attiverà mediante:
  1. stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
  2. collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
  3. raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;

4. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Ogni forma di rapporto economico con l'associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

#### Art. 3 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche o giuridiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.


#### Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Questa attività può essere delegata ad uno o più consiglieri.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.



In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decésso;
- per recesso;
- per decadenza automatica, senza necessità di ulteriori comunicazioni, causa mancato versamento della quota associativa annuale entro il 31 maggio successivo a ciascun esercizio;
- per esclusione nei seguenti casi:
  - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti i libri sociali, nonché degli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I soci, che hanno tutti pari diritti e doveri, sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

**Art. 6 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo, facoltativo, nel caso ricorrano i presupposti di legge;
- Il Comitato Scientifico (facoltativo);
- Il Presidente Onorario (facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative sono elettive, gratuite, di durata triennale, con possibilità di riconferma, fatto salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

**Art. 7 - L'Assemblea**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.


Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- approva il bilancio di previsione;



- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente il Revisore legale dei conti e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più degli associati, in seconda convocazione le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea a cui partecipino almeno la metà degli associati e con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

#### **Art. 8 -Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, ed egli rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo; a parità di voti ottenuti, subentra il più anziano per iscrizione all'Associazione.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, i Consiglieri rimasti in carica dovranno, senza indugio, convocare l'Assemblea che provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- nominare, durante la sua prima riunione, al suo interno, un Presidente, il Vice-Presidente o più Vice-Presidente ed eventualmente un Tesoriere. Nomina inoltre un Segretario che può anche essere scelto tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio o rendiconto e il bilancio di previsione;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati, revisionando annualmente l'apposito registro degli iscritti;
- deliberare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- disporre la nomina di un eventuale Comitato Esecutivo;
- disporre la nomina dell'eventuale Comitato Scientifico;
- disporre la nomina dell'eventuale Presidente Onorario;
- conferire a uno o più suoi membri deleghe o specifici mandati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.



E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I consiglieri potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

#### **Art. 9 - Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

#### **Art. 10 - Organo di Controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione



e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### Art. 11 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, organo facoltativo, è costituito da medici e da altri professionisti qualificati che presteranno la loro opera a titolo gratuito.

Le funzioni del Comitato hanno indole meramente consultiva e di indirizzo e sono volte ad un approccio multidisciplinare alla malattia.

La sua durata coincide con quella del Consiglio Direttivo che lo nomina tra quanti abbiano dato prova di particolare sensibilità, esperienza, competenza e consonanza con le finalità perseguite dall'Associazione.

Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee.

Si compone di un massimo di 11 membri che scelgono al proprio interno un Coordinatore e svolge le seguenti funzioni:

- propone attività e progetti;
- promuove seminari, convegni e conferenze scientifiche sulla malattia;
- propone l'istituzione di borse di studio;
- indica le linee di ricerca meritevoli di sostegno;
- favorisce la collaborazione tra l'Associazione e le Istituzioni della Pubblica Amministrazione;
- promuove la formazione dei volontari.

#### Art. 12 Il Presidente Onorario

Può essere nominato dall'Assemblea, a titolo onorario, su proposta del Consiglio Direttivo, tra le persone che più si siano distinte con la propria opera volontaria a favore dell'Associazione.

Il Presidente Onorario, purché in regola col pagamento della quota associativa, esercita tutti i diritti che spettano ai soci.

#### Art. 13 Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e provvede alla tenuta dei registri, della corrispondenza, dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, nonché l'espletamento di ogni altra formalità connessa alla vita dell'Associazione.

Coordina le attività e i progetti dell'Associazione individuando propri collaboratori.

#### Art. 14 Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Associazione, alla conservazione della documentazione relativa, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, cura la predisposizione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Ha facoltà di individuare propri collaboratori.

#### Art. 15 Libri Sociali

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

1. Il libro dei soci;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo; e di eventuali altri organi sociali;
4. Il registro dei volontari attivi.

#### Art. 16 - Destinazione del Patrimonio ed assenza di scopo di lucro



Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi del comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 17 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. contributi di privati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
4. beni mobili ed immobili;
5. quote e contributi degli associati;
6. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
7. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
8. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
9. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
10. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
11. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.

#### Art. 18 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del Codice del Terzo Settore.

#### Art. 19 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Sindaco pro-tempore del Comune di Carpi.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

#### Art. 20 - Scioglimento


Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità indicate al precedente art. 7. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

#### Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Terzo Settore, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

#### Art. 22 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di



successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

**Registrazione ed esenzione da imposta di bollo**

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

F.to DONDI ERIO

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.

Copia fotostatica conforme all'originale, firmato a norma di legge, riprodotta su più fogli,  
rilasciata per gli usi consentiti in carta libera.  
Carpi, li 15.3.2021.

*aut. aut. aut.*

